



COMUNE DI CALTAGIRONE

AREA 5^

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE

DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI FONDO ANNO 2018

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 28 Ottobre 2013, n. 124 recante disposizioni in materia di sostegno alle politiche abitative, che istituisce il Fondo Nazionale Inquilini Morosi Incolpevoli;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 Maggio 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 166 del 19/07/2018, con il quale è stata ripartita la disponibilità del Fondo Nazionale destinato agli Inquilini Morosi Incolpevoli di cui all'art.6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124 avente ad oggetto "...disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 7 Ottobre 2015, con la quale è stata approvata la "MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DA ASSEGNARE AI COMUNI SICILIANI PER CONTRIBUTI AI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI ALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013 N°124, APPROVATE DALLA GIUNTA DI GOVERNO CON DELIBERAZIONE N. 371 DEL 17 DICEMBRE 2014";

Visto il D.D.G. n. 3986 24.12.2018, in corso di pubblicazione nella GURS, con il quale è stato ripartito il Fondo ministeriale assegnato dal MIT per l'anno 2018 per gli inquilini morosi incolpevoli di cui alla L. 28/10/2013 n.124 ;

Visto l'avviso del 10.01.2019 prot. n.1407 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con il quale si invitano i Comuni dell'Isola a predisporre i relativi Bandi.

RENDE NOTO

che fino al 31.12.2019 (Bando Aperto), i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda al fine di ottenere il contributo per gli Inquilini Morosi Incolpevoli:

Criterio di definizione di morosità incolpevole

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali

Criteria per l'accesso ai contributi

Il Comune, nel consentire l'accesso ai contributi sopracitati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, determinate a seguito del Decreto del Dirigente regionale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti, verifica che il richiedente:

- a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad €uro 18.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad €uro 7.000,00.
Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. N°223/1989, vale a dire: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione. I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione.
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio;
- c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 N°286 - disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Sicilia.

Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nel *Libero Consorzio Comunale o Città Metropolitana* di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Nel caso in cui una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare

Dimensionamento dei contributi

L'importo di contributo, per la morosità incolpevole accertata, è concedibile nella misura massima di dodici mensilità non pagate, alla data di presentazione della domanda e non può superare l'importo massimo di €uro 3.000,00

Il canone di locazione annuo rilevabile dal contratto valido e registrato non può essere superiore ad €uro 6.000,00.

Soggetti destinatari dei contributi

I provvedimenti comunali, di cui alle presenti linee guida, sono destinati alla concessione di contributi in favore *dei proprietari degli immobili locati, su formale istanza avanzata da:*

- a) inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;

c) inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Il contributo per la "morosità incolpevole" viene erogato direttamente al proprietario previa dichiarazione:

- del numero delle mensilità del canone di locazione non pagate, sino ad un massimo di 12 mensilità;
- di stipulare, eventuale, un nuovo contratto a canone concordato;
- di accettare, nel caso di nuovo contratto a canone concordato, il contributo in conto versamento deposito cauzionale;
- dell'obbligo di non attivare le procedure per il rilascio dell'alloggio almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito, *sempre che l'inquilino sia in regola con il pagamento delle mensilità successive.*

I contributi previsti dal presente articolo sono alternativi e non cumulabili con i contributi previsti all'art.1 comma 1 della Legge 80/2014.

Soggetti esclusi dai benefici

Non possono richiedere il contributo nuclei familiari conduttori:

- a) di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
- b) nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita *nel Libero Consorzio Comunale o Città Metropolitana di residenza* adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- c) che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
- d) che abbiano rilasciato l'unità immobiliare locata *nell'anno solare antecedente la richiesta*, assumendo residenza anagrafica in altra Regione.

Presentazione della domanda

Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata.

I comuni procedono all'emanazione del bando pubblico per la presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, successivamente all'acquisizione della disponibilità finanziaria annuale di cui al 1 comma dell'art.3 delle presenti linee guida - Del. Giunta Reg. n. 253/2015

La domanda può essere presentata presso uno dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con il Comune; il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e tutti gli altri moduli allegati al bando comunale adottato conformemente al presente atto.

I soggetti che hanno stipulato più contratti *nell'anno solare antecedente la richiesta* possono presentare una sola domanda.

Le certificazioni ISE - ISEE sono rilasciate dal CAF convenzionato

Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente avviso.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.p.r. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e

che ai sensi dell'art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando con precisione i dati dichiarati.

In particolare sono comprovati mediante autodichiarazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da rendersi sottoscrivendo il modulo di domanda appositamente predisposto i seguenti stati, fatti o situazioni soggettive o oggettive:

a. - cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;

- cittadinanza di altro Stato e titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

b. residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico;

c. composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo;

d. reddito attuale ISE/ISEE in corso di validità;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a. copia del contratto di locazione registrato;

b. copia dell'intimazione di sfratto dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;

c. documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità

d. indicazione del nominativo del proprietario (o locatore) dell'abitazione ;

d. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Il Dirigente V Area

Dott. Renzo Giarmanà